



**COMANDO INFRASTRUTTURE**

**UFFICIO REALIZZAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE**

**C.F. 96462170588**

Scrittura Privata n. --- in data -----

**Schema di scrittura privata a seguito di procedura aperta tramite la piattaforma *Application Service Provider (ASP)* di [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) gestita da Consip S.p.A. indetta in data \_\_/\_\_/\_\_ con Gara n. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per i lavori di consolidamento, miglioramento sismico e riqualificazione funzionale, edile ed impiantistica per alloggi di servizio della Palazzina 1001, Roma Cecchignola (RM).**

**CIG**

**CUP**

**Capitolo di bilancio 7120/20 – Area SME – C.E. n. 027217 (E.F. 2025) – 083519 (E.F. 2026) – 085819 (E.F. 2027) - 054725 (E.F. 2028)**

**CIG ----- CUP ----- ID 4839.**

a) Importo dei lavori € 13.106.545,86

b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.039.562,92

**c) Totale importo posto a base di gara LAVORI (a - b) € 12.066.982,94**

d) Dedotto il ribasso del \_\_\_\_% € ---

**e) Totale imponibile Lavori (c – d) € ---**

f) IVA (10%) su e) € ---

g) Totale Lavori (e + f) € ---

**h) Somma a disposizione dell'A.D. per imprevisti € ---**

**TOTALE APPALTO (SPESA PRIMARIA) (g + h) € ---**

L'anno \_\_\_\_ (\_\_\_\_), addì \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di

\_\_\_\_\_, nella sede del **Comando Infrastrutture** (*di seguito anche*

*Stazione Appaltante*) con sede in \_\_\_\_ - Codice Fiscale \_\_\_\_\_

oppure

L'anno \_\_\_\_ (\_\_\_\_), addì \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di

\_\_\_\_\_, tramite corrispondenza

TRA

**Il Comando Infrastrutture** (*di seguito anche Stazione Appaltante*) con sede

in **Roma, Via dell'Esercito, 123** - Codice Fiscale 96462170588, rappresentato

dal Responsabile Unico di Progetto Col. Luigi MIRONE, domiciliato per la

carica presso il **Comando Infrastrutture** che dichiara di intervenire nel

presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

dell'Amministrazione Difesa; =====

**E**

L'operatore economico \_\_\_\_\_ con sede

legale in \_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, C.F./P.I.

\_\_\_\_\_ legalmente rappresentata dal

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente

in \_\_\_\_ (\_\_\_\_) in **via** \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ C.F.

\_\_\_\_\_

### **P R E M E S S O**

➤ che con decisione a contrarre n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Comandante

\_\_\_\_\_ (**grado, nome, cognome**) si avviava la procedura di scelta

del contraente di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti anche

“Codice”), mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma

2, del predetto Decreto Legislativo, tramite la piattaforma *Application*

*Service Provider (ASP)* di [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) gestita da Consip S.p.A.;

➤ in data **XX/XX/XXXX** è stata pubblicata la Gara n. **XXXXXX** tramite l'*Application Service Provider (ASP)* del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) gestito da Consip S.p.A.;

➤ che a seguito di Gara n. \_\_\_\_\_ esperita in \_\_\_\_ (\_\_\_\_) **fase/i** presso il Comando Infrastrutture *in seduta pubblica e contemporaneamente in seduta telematica attiva* sulla piattaforma *Application Service Provider (ASP)* di [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ -

**anno** \_\_\_\_\_ su proposta formulata dall'organo preposto alla valutazione delle offerte veniva disposta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, l'aggiudicazione con provvedimento del Responsabile Unico di Progetto/Responsabile fase di Affidamento in data XX/XX/XXXX, dopo averla ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico e dopo aver verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'offerente, a favore dell'Appaltatore \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_) per l'importo totale di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) **comprensivo di** aliquota **I.V.A.** al **10 %** e eventuale € \_\_\_\_\_ quale somma a disposizione dell' A.D.;

➤ ( se del caso) che, non essendo ancora pervenuta la documentazione di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, e decorso il termine previsto dall'art. 88, comma 4, si è proceduto ad acquisire agli atti d'ufficio l'autocertificazione dell'Appaltatore di cui

all'art. 89 del medesimo D. Lgs. 159/2011, al fine di procedere alla stipula

del presente contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis;

➤ che per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente Scrittura

Privata è stata redatta la seguente documentazione tecnica: Progetto di

fattibilità tecnica ed economica e Capitolato Speciale di Appalto redatto da

progettisti interni alla Difesa.

➤ (se del caso) che l'Appaltatore nella documentazione di partecipazione alla

gara ha designato come "*Consoziata esecutrice*" la \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F./P.I.

\_\_\_\_\_;

➤ l'Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla

gara di **non volersi/volersi** avvalere del subappalto a mente dell'art. 119

del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024 ;

➤ che il Responsabile Unico di Progetto / Direttore dei lavori ha attestato:

a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti

rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto

medesimo.

➤ che a garanzia degli obblighi assunti con la presente scrittura privata, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice, nonché in conformità allo

Schema Tipo 1.2 (se più garanti 1.2.1) di cui al Decreto del Ministero dello

Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, l'Appaltatore ha

presentato una polizza fideiussoria definitiva, con le modalità previste

dall'art. 106 del Codice, di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)

rilasciata dalla \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, polizza n. \_\_\_\_\_.

oppure

che a garanzia degli obblighi assunti con la presente scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 con le modalità previste dall’art. 106 del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024, l’Appaltatore ha costituito presso \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, una cauzione definitiva pari a € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante della presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1 Oggetto del contratto**

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati, e si obbliga ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo Capitolato speciale di appalto, che, **firmato dalle parti**, viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

**ARTICOLO 2 Norme regolatrici del contratto**

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato sono osservate le norme di seguito indicate:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come modificato ed

integrato dal Decreto. Legislativo 31 dicembre 2024, n 209, di seguito

anche denominato “Codice”;

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 - di seguito denominato

“Regolamento Difesa” ( per quanto ancora in vigore e non in contrasto

con il Codice);

- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - “Regolamento recante il capitolato

generale d'appalto dei lavori pubblici” e successive modificazioni per

quanto in vigore; di seguito denominato “Capitolato Generale” – e

sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento

Difesa;

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro);

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e il

R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e s. m. e i.

- Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n.

193.

### **ARTICOLO 3 Ammontare del contratto**

L'ammontare dell'appalto di cui al presente contratto, a seguito del ribasso del

XX% è di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_), oltre

l'importo di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_) per aliquota I.V.A. al

**10% e eventuale € XXXXXX (/ ) quale somma a disposizione dell'A.D.,**

così come risultante dall'offerta di gara.

Il contratto è stipulato a “corpo”, secondo le indicazioni di cui agli artt. 31 e 32

dell'allegato I.7 del Codice.

I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi preso a riferimento per il massimo ribasso, sono vincolanti per l'Appaltatore per le specifiche tecniche e la descrizione delle categorie di lavoro previste e per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, ordinate ed autorizzate dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 120 del Codice.

A mente del citato art. 32 dell'allegato I.7 del Codice, le categorie e i relativi importi dell'intervento, posti a base di gara, sono i seguenti:

- lavori ascrivibili alla categoria – **OG1 – € 8.933.500,58 (prevalente).**

- lavori ascrivibili ad altre categorie:

**OG11 € 2.874.985,02**

**OS6 € 1.298.060,26**

#### **ARTICOLO 4 Approvazione del contratto e controlli**

In ordine all'efficacia del contratto, si applicano le disposizioni cui agli articoli 18 e 55 del Codice.

#### **ARTICOLO 5 Consegna dei lavori, tempo utile per l'ultimazione delle**

**opere, programma di esecuzione, sospensioni e riprese e dei lavori,**

#### **proroghe**

La consegna dei lavori è effettuata dal direttore dei lavori, previa disposizione del Responsabile Unico di Progetto (RUP), entro 45 giorni dalla data di avvenuta approvazione della scrittura privata ai sensi di legge.

Si stabilisce che la consegna debba avvenire con le modalità di cui all'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice.

Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve

presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto, per ricevere la consegna dei lavori che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni **624 (seicentoventiquattro)** solari consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutico all'inizio dei lavori veri e propri;
- i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive **10 (dieci)** giornate;
- ferie contrattuali.



Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori.

Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.

Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione dei lavori è ammessa nei soli casi previsti dall'art.121 del Codice, previa sottoscrizione di apposito verbale di sospensione, secondo le modalità ed i contenuti fissati dal citato art. 121 e dall'art. 8 dell'allegato II.14 del Codice. Le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate sono considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi degli articoli 121, comma 2 del Codice e 41, comma 1 del Regolamento Difesa.

Si stabilisce che nel corso della sospensione, il direttore dei lavori disponga visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni,

accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto previsto dagli artt. 121 e 122 del Codice e dagli artt. 8 e 10 dell'allegato II.14 del Codice.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 121, comma 8, del Codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal Responsabile Unico di Progetto entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione da parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.

#### **ARTICOLO 6 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa Appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige, entro 15 giorni dalla richiesta e in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Ente Appaltante.

L'Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo finale da parte dell'Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 7 Penalità per ritardato adempimento**

In conformità a quanto previsto dall'art. 126, comma 1, del Codice, si prevede che, in caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, imputabile a fatto dell'appaltatore, con riferimento ai tempi delle singole fasi (progettazione e lavori), la penale applicata sarà pari all' **1‰** (per mille) dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di conto di liquidazione finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo da effettuare ex art. 116 del Codice.

Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### **ARTICOLO 8 Premio di accelerazione**

In conformità a quanto previsto dall'art. 126, comma 2, del Codice, qualora

l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale dell' **1‰** (per mille), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

#### **ARTICOLO 9 Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore costituisce una "garanzia definitiva" di natura fideiussoria (ovvero sotto forma di cauzione) pari al 10% dell'importo contrattuale, che nel caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento tale garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi dell'art. 117, comma 2 del Codice.

Detta garanzia viene costituita con le modalità di cui all'art. 106 del Codice ed in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

**ARTICOLO 10 Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di**

**esecuzione**

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice a presentare al Responsabile Unico del Progetto, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere è pari € **13.106.545,86**  
**(tredicimilionicentoseimilacinquecentoquarantacinque/86)**

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma sopra indicata, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice. Nel caso in specie è di € **655.327,299**  
**(seicentocinquantacinquemilatrecentoventisette/29).**

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia.

### **ARTICOLO 11 Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del Capitolato Generale, nonché agli obblighi e/o adempimenti a carico dell'Appaltatore medesimo di cui all'art. 31 comma 4 dell'allegato I.7 del Codice, rientranti nelle spese generali comprese nel prezzo dei lavori.

#### **12-a) DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore designa il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità della stessa al progetto, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del Responsabile Unico di Progetto.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

#### **12- b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE**

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito quanto segue:

l'Appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali.

L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L'appaltatore ha, altresì, l'obbligo di rispettare il "Piano di sicurezza e di coordinamento" di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, laddove redatto, predisposto e consegnatogli dalla stazione appaltante, anche in corso d'opera, o quello rettificato a seguito delle proposte integrative eventualmente da lui formulate, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori". Inoltre, l'appaltatore dovrà redigere e proporre al Responsabile Unico del Progetto, ovvero al "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori", laddove nominato, nei modi stabiliti dal suddetto D. Lgs. n.81/2008, un Piano operativo di sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa. Tanto dicasi anche per le eventuali imprese esecutrici subaffidatarie. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, l'impresa mandataria o designata quale capogruppo si configura quale impresa affidataria a mente del D. Lgs. 81/2008 e, pertanto, risulta destinataria degli specifici obblighi ivi previsti. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione delle

misure adottate per eliminare ovvero ridurre al minimo il rischio connesso alle interferenze delle lavorazioni, espressamente indicati nel capitolato ed esclusi dal ribasso d'asta, sono liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori e all'effettiva messa in opera delle misure di prevenzione e protezione.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.

Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti.

E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito.

La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto.

Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della legge 13.09.1982, n.646.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti



autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori.

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede.

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.

Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo.

Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di procedere, a norma dell'art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di difetti di costruzione. Quando l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i relativi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per la sostituzione della qualità dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e respingere le dette proposte. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di

qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi.

Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a corpo del capitolato d'appalto.

#### **12-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui **all'articolo 11, comma 6, del Codice**. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile Unico del Progetto, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto

dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Organo competente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Dopo la stipula del contratto, il Responsabile Unico di Progetto, acquisisce il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizza per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), dell'articolo 31 della legge n. 98/2013, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Il Responsabile Unico del Progetto, acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'**art. 119, comma 4, del Codice**, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e) dello stesso **art. 31 della legge n. 98/2013**.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 7, del Codice**, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui **all'articolo 119 del Codice** impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi

entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi **dell'art. 119, comma 11, del Codice.**

I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile Unico del Progetto e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti inadempienti, il Responsabile Unico del Progetto provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

#### **12-d) ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE**

All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a produrre:

- la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplica copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;
- n.3 copie in formato digitale e n.2 copie originali firmate dal professionista e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;

Documento informatico e allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- nel caso di impianti elencati all'art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo

Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità alle

regole dell'arte di cui all'art. 7 del predetto D.M.;

- nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione

necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate;

- tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti omologazioni e prime

verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco,

Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di GENIODIFE, ecc.), prove di

funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa

vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del

capitolato speciale.

Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori,

prevedano l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da

corrispondere al collaudatore sono a carico dell'Amministrazione Difesa.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed

alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e

per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 20 dell'allegato II.14 del Codice.

L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili

all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa

diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere

ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate

dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del

D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle

composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il

divieto delle intestazioni fiduciarie” (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d’opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest’ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.

## **12-e) TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI**

Tutti i trasporti da effettuare sia all’interno del cantiere sia all’esterno per l’affluenza del personale dell’appaltatore e per l’approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell’appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell’appaltatore. Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 100 km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale.

Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell’appaltatore.

Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

## **ARTICOLO 12 Danni**

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile Unico del Progetto indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;



c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

### **ARTICOLO 13 Pagamenti**

Il pagamento della prestazione sarà effettuato dal Comando Infrastrutture mediante ordini di pagare – mandati informatici – tratti sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.

A tal uopo l'appaltatore ha indicato i seguenti conti corrente dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.:

- IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

- IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

Agli effetti dell'art. 18 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, i soggetti legalmente autorizzati a riscuotere e quietanzare per l'Impresa stessa sono:

a) Sig. \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

b) Sig. \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

Documento informatico e allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

L'appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m. e i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati:

**Codice Univoco E3R84N - Comando Infrastrutture**

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di **un'anticipazione pari al 20% (venti per cento)** sul valore del contratto.

L'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, accertata dal Responsabile Unico del Progetto, secondo il cronoprogramma delle prestazioni e le

disposizioni ivi contenute.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 106, comma 3, del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute.

Gli acconti saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere, al lordo del ribasso, non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) al netto delle ritenute di legge, secondo quanto risultante dal Registro di Contabilità e dallo stato di avanzamento lavori.

Relativamente agli articoli "a corpo" eventualmente previsti in estimativo, la valutazione economica in funzione dell'avanzamento lavori – esclusivamente ai fini della determinazione e liquidazione dei suddetti acconti – sarà convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle

varie opere che li costituiscono, come riportate nelle rispettive condizioni tecniche.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l'esecuzione sia parziale che totale di uno o più degli articoli di lavoro "a misura" o "a corpo" previsti in estimativo.

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo.

La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato d'avanzamento dei lavori e comunque entro un termine di sette giorni dall'adozione degli stessi.

All'esito positivo del collaudo ovvero all'accertamento della regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del previsto certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento della prestazione effettuata ai sensi delle disposizioni relative contenute nell' allegato II.14 del Codice in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal RUP o dal DEC/DL se nominato. Entro un termine non superiore a sette giorni dal citato accertamento e dall'approvazione del progetto, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura relativa alla prima rata acconto.

Il pagamento relativo agli acconti e alla rata di saldo deve essere effettuato entro **30 (trenta)** giorni a decorrere, rispettivamente, dall'adozione di ogni stato di avanzamento e dalla data di emissione del certificato regolare

esecuzione/certificato di collaudo, ovvero dal ricevimento della fattura

elettronica se successiva. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla

costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria, bancaria o

assicurativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello

Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, di importo pari al saldo da

liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/certificato di

regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Si precisa che per ricezione della fattura deve intendersi la data di accettazione

della stessa sulla piattaforma di contabilità pubblica "INIT".

Relativamente agli articoli "a corpo" eventualmente previsti in estimativo, la

valutazione economica in funzione dell'avanzamento lavori – esclusivamente

ai fini della determinazione e liquidazione dei suddetti acconti – sarà

convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle

varie opere che li costituiscono, come riportate nelle rispettive condizioni

tecniche.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per

l'esecuzione sia parziale che totale di uno o più degli articoli di lavoro "a

misura" o "a corpo" previsti in estimativo.

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con

la rata di saldo.

La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

Il Direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni

contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente

all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento

della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione dell'esecutore oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

Lo stato di avanzamento lavori dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato d'avanzamento dei lavori e comunque entro un termine di sette giorni dall'adozione degli stessi.

L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del D. Lgs 36/2023 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al RUP, unitamente ad una propria relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'invito che il RUP provvede a rivolgergli per iscritto.

Qualora l'Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al RUP, che provvederà ai sensi del successivo art. 37.

In sede di conto finale sarà acquisita, da parte della DL, la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva ed alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata.

All'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del previsto certificato, il RUP rilascia il certificato

di pagamento relativo alla rata di saldo.

Il pagamento relativo agli acconti e alla rata di saldo deve essere effettuato entro **30 (trenta)** giorni a decorrere, rispettivamente, dall'adozione di ogni stato di avanzamento e dalla data di emissione del certificato di collaudo, ovvero dal ricevimento della fattura elettronica se successiva.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Si precisa che per ricezione della fattura deve intendersi la data di accettazione della stessa sulla piattaforma di contabilità pubblica "INIT".

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di **30 (trenta)** giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

L'Amministrazione Difesa resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore, e fatta pervenire in tempo utile perché l'Amministrazione della Difesa possa procedere ai



pagamenti così come richiesti.

Essa non avrà effetto per i mandati già emessi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.

**ARTICOLO 14 Ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento e nei pagamenti**

Qualora l'emissione del saldo non avvenga entro il termine stabilito dal precedente articolo 13, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo spettano all'appaltatore gli interessi moratori.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento del saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 14, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi moratori sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare, come quantificati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. All'appaltatore spetta altresì quanto previsto dall'art.6, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n.231/2002 a titolo di risarcimento del danno. Le somme indicate sono comprensive del maggior danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del Codice Civile.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o

riserve.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

#### **ARTICOLO 15 Subappalto**

[Solo nel caso in cui l'aggiudicatario, in sede di gara abbia espressamente dichiarato la volontà di avvalersi del subappalto]

In linea con quanto previsto nella *lex specialis* di gara ed in relazione quanto espressamente richiesto dall'appaltatore all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti indicati dall'art. 119 del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024.

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, devono essere presentate alla Stazione Appaltante per le conseguenti autorizzazioni.

È fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto delle opere, di presentare alla stazione appaltante, almeno **20 giorni prima** dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all'art. 119, commi 5 e 16, del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024.

È, altresì, fatto obbligo all'appaltatore comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della prestazione subaffidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice così come modificato ed integrato

dal D. Lgs. 209/2024, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 119 del Codice le lavorazioni previste dalle opere descritte e compensate nel capitolato tecnico di seguito riportato, sono riferite alle seguenti categorie e importi:

|             | <i>Importo</i>        | <i>Prevalente/<br/>Altra<br/>categoria</i> | <i>Qualificazione<br/>obbligatoria<br/>(SI/NO)</i> | <i>Subappaltabile<br/>(SI/NO)</i>     |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>OG1</i>  | <i>8.933.500,58 €</i> | <i>Prevalente</i>                          | <i>SI</i>                                          | <i>SI (nei limiti del<br/>codice)</i> |
| <i>OG11</i> | <i>2.874.985,02 €</i> | <i>Altra</i>                               | <i>SI</i>                                          | <i>SI (nei limiti del<br/>codice)</i> |
| <i>OS6</i>  | <i>1.298.060,26 €</i> | <i>Altra</i>                               | <i>SI</i>                                          | <i>SI (nei limiti del<br/>codice)</i> |

Con riguardo a quanto prescritto dal citato art. 119, comma 1, del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024, in particolare, si specifica che:

- a) è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate;
- b) è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente;

L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art. 119 del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine ai pagamenti.

Nel contratto di subappalto l'appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG e CUP identificativi del presente contratto d'appalto, apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s. m. i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto stesso.

*[Solo nel caso in cui l'aggiudicatario, in sede di gara non abbia espressamente dichiarato la volontà di avvalersi del subappalto]*

Il subappalto non è ammesso stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'Appaltatore di specifica istanza.

È fatto obbligo all'appaltatore comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della prestazione subaffidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024, la stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi:

- a) quando il subcontraente è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

#### **ARTICOLO 16 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Responsabile Unico di Progetto e

preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 120 del Codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.120 del D. Lgs. 36/2023 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle variazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi del progetto esecutivo.

Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi come sopra indicato non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito Verbale di Concordamento, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art.120 D. Lgs 36/2023 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024.

#### **ARTICOLO 17 Clausola di revisione prezzi**

Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n.36/2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi.

Qualora, successivamente alla stipula e nel corso dell'esecuzione del contratto, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, il costo dell'opera (l'importo contrattuale originario al netto del ribasso) subisca una variazione in aumento, superiore al 3 (tre) per cento, l'appaltatore, dietro presentazione di apposita istanza, debitamente motivata e con l'esplicitazione della modifica intervenuta rispetto alle condizioni rilevabili al momento dell'offerta, ha diritto all'adeguamento dei prezzi nella misura dell'90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento

applicata alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) per cento, la

stazione appaltante procede d'ufficio alla detrazione sul corrispettivo d'appalto.

Ai fini dell'accertamento della suddetta variazione, a cura del Direttore dei lavori, si fa riferimento agli indici sintetici dei costi di costruzione pubblicati dall'ISTAT con particolare riguardo alla tipologia del lavoro da eseguire.

Sulla richiesta dell'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della revisione al medesimo riconosciuta.

L'ammontare della revisione prezzi riconosciuto è corrisposto in forma definitiva su ogni singolo SAL o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non è conguagliabile con gli altri.

Per le variazioni in diminuzione dell'importo contrattuale, si procederà con la medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano le somme di cui all'articolo 60 comma 5 del Codice.

#### **ARTICOLO 18 Collaudo tecnico - amministrativo**

Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Codice, il collaudo tecnico-amministrativo verrà eseguito entro sei mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due

anni ai sensi del menzionato art. 116, comma 2, del Codice.

Decorso il termine di due anni dall’emissione del certificato di collaudo, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, trovano applicazione l’art. 116 del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024 e gli articoli dal 13 al 30 dell’Allegato II.14 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024.

#### **ARTICOLO 19 - Presa in consegna anticipata delle opere**

La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a patto che siano verificate le condizioni di cui all’art. 24, comma 1 dell’allegato II.14 del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024.

In tal caso, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle summenzionate condizioni, nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali. L’organo di collaudo redige pertanto un verbale, sottoscritto dal



Responsabile Unico del Progetto, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione.

#### **ARTICOLO 20 Controversie**

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024, mentre si applica l'art. 25 del C.p.c..

#### **ARTICOLO 21 Contestazioni in corso di esecuzione**

Al direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'allegato II.14 del Codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

Il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione o l'esecutore/affidatario

comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono

influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni

dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al

fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata

all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere

riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione o sul primo

atto di appalto idoneo a riceverla.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori/direttore

dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale

delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni.

In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore/affidatario per

le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori/direttore

dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In

manca di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono

definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo

verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

## **ARTICOLO 22 Eccezioni e riserve dell'esecutore**

Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le

modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 del Codice così come

modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024, a pena di decadenza dal diritto

di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle

contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

L'affidatario, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilità con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024.

Il direttore dei lavori a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul registro di contabilità o sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

#### **ARTICOLO 23 Tutela del segreto militare**

È fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante.

L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

#### **ARTICOLO 24 I.V.A.**

L'appalto è sottoposto all'I.V.A. del **10%**, pari ad € \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) che sarà a carico dell'Amministrazione della Difesa ai sensi del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e successive integrazioni e modificazioni.

Il numero di **codice fiscale** relativo all'Appaltatore contraente è \_\_\_\_\_.

Il numero di **codice fiscale** del Comando Infrastrutture è 96462170588\_\_\_\_\_.

**Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. del 26.10.72 n. 633 e s.m.i..**

#### **ARTICOLO 25 Spese contrattuali**

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024, del Codice, l'appaltatore assolve l'imposta di bollo, di cui al d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 642, una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso mediante versamento della stessa con modalità telematiche (F24 ELIDE). Il pagamento di € XX (\_\_\_\_\_) ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al menzionato d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il valore dell'imposta è definito dalla Tabella A di cui all'allegato I.4 del Codice.

#### **ARTICOLO 26 Elezione di domicilio e comunicazioni**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) – Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_.

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC.

L'indirizzo PEC dell'appaltatore è \_\_\_\_\_.

L'indirizzo PEC della S.A. è *comgenio@postacert.difesa.it*.

#### **ARTICOLO 27 Recesso unilaterale dell'appaltatore**

Se la stipula del contratto non avviene, per fatto imputabile alla stazione appaltante, nei termini previsti dal combinato disposto degli articoli 18 e 55 del Codice così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024,

l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato, ai sensi del comma 5 del menzionato art. 18 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

#### **ARTICOLO 28 Recesso dell'appaltatore a seguito di ritardata consegna**

Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante l'appaltatore può avanzare istanza di recesso dal contratto. In caso di accoglimento dell'istanza l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto del contratto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Qualora l'istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari **all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.**

Nessun altro compenso o indennizzo è dovuto all'appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di recesso a mente del presente articolo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di

accoglimento dell'istanza di recesso. Nel caso di non accoglimento dell'istanza di recesso e tardiva consegna, la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità o nel primo atto di appalto idoneo a riceverle.

#### **ARTICOLO 29 Recesso dell'Amministrazione**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 123 del Codice** così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024.

#### **ARTICOLO 30 Risoluzione del contratto per grave**

##### **inadempimento/irregolarità/ritardo e clausola penale**

Si applicano le previsioni di cui all'articolo 122 del Codice.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4 del Codice, la garanzia definitiva prestata dall'appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento.

#### **ARTICOLO 31 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto**

##### **di integrità**

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013, così come modificato e integrato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte

integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta

derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente

contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia

informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato

con DPR n. 62 del 16 aprile 2013, così come modificato e integrato dal DPR

13 giugno 2023, n. 81.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6

novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto

dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte

integrante del presente contratto.

**Inoltre, l'Appaltatore, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma**

**16 ter del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro**

**subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che**

**hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente**

**appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del**

**rapporto.**

### **ARTICOLO 32 Documenti facenti parte del contratto**

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

Visura camerale del \_\_\_\_\_ - Polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_

- il Capitolato Speciale di appalto e il Patto di Integrità;

Costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non allegati:

decisione a contrarre, disciplinare di gara, documentazione amministrativa

presentata dall'operatore economico aggiudicatario a corredo dell'offerta

economica compreso DGUE, l'offerta tecnica presentata dall'operatore

**Documento informatico e allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

economico aggiudicatario, provvedimento di aggiudicazione, la

documentazione di verifica di ordine generale e di ordine speciale del soggetto

aggiudicatario, tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di nomina del

Direttore Tecnico, nonché, con riferimento alla documentazione del progetto

di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, il computo metrico, l'incidenza

della manodopera, le relazioni e gli elaborati grafici di progetto, l'elenco prezzi

unitari, il cronoprogramma dei lavori e il piano di sicurezza e coordinamento

(PSC), il POS o i POS se più di uno, che entrano a far parte del contratto man

mano che vengono redatti e trasmetti al CSE debitamente sottoscritti.

### ARTICOLO 33 Efficacia del contratto

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo

della sua **approvazione e registrazione dell'impegno di spesa** nei modi di

Legge, ai sensi degli articoli 19 del R. D. n. 2440/1923 e **18, comma 8, del**

**Codice.** L'approvazione deve intervenire entro trenta giorni dalla stipula.

Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero **n.** \_\_\_\_\_

pagine,.

## L'Appaltatore

## Il Legale Rappresentante